



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 10 OTTOBRE 2012

PROROGA TERMINE PAGAMENTO PENALE PREVISTO IN TABELLA "CAVALLI TROTTO" ALLEGATA A DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2012

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VALUTATA la richiesta inoltrata dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trottatori (A.N.A.C.T.) in data 8 ottobre 2012, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 60738 in data 9/10/2012, con la quale è stato chiesto all'Ente *"il posticipo di almeno 30 giorni del deposito del certificato di intervento fecondativo senza incorrere nel pagamento della penale di € 510,00"*, al fine di agevolare gli allevatori in un periodo di forte crisi del settore;

VISTO l'art. 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, di cui al D.M. 20249 del 29/01/1999, così come modificato con D.M. n. 14498 del 30/10/2008, in particolare nella parte in cui prevede che *"L'Ufficio Centrale (U.C.) provvede all'iscrizione al Registro puledri del libro genealogico del cavallo Trottatore italiano ed al rilascio del documento di identificazione (passaporto) solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base della seguente documentazione, da depositare entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro e, comunque, non oltre il 31 dicembre previo versamento del diritto di segreteria annualmente determinato nell'ammontare dall'Ente"*;

VISTA la circolare n. 2 del 27/02/2012, laddove indica il 31 ottobre quale termine, previsto dal sopra citato art. 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, entro cui far pervenire la documentazione necessaria senza l'applicazione della penale di € 510,00;

VISTO, altresì, l'art. 34 del Regolamento delle corse al trotto e, in particolare, la parte in cui dispone che *"L'Ente provvede all'iscrizione al Libro Genealogico ed al rilascio del documento di identificazione solo a seguito di attuazione degli adempimenti previsti dalle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico. Tutta la documentazione prevista dalle Norme Tecniche e corredata dall'attestato di versamento del prescritto diritto di segreteria deve essere depositata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro. L'Ente ha facoltà di accettare il deposito dell'intera documentazione dal 1° novembre ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro previo versamento di un diritto di segreteria annualmente determinato nell'ammontare"*;

VISTE la determinazione n.1207 del 31/12/2011, di integrazione delle determinazioni n. 953 del 24/10/2011 e n. 1061 del 23/11/2011, relativa agli importi per diritti di segreteria per l'anno 2012 e le tabelle allegate, con specifico riferimento alla causale della tabella "Cavalli Trotto" *"Registrazione puledro al Libro Genealogico: penale deposito tardivo della documentazione prevista (dopo il 31.10 ed entro il 31.12 dell'anno di nascita) € 510,00"*;

PREMESSO che i termini previsti dalla normativa e dai provvedimenti sopra citati sono conformi a quanto stabilito dalla normativa di rango superiore di cui al Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi e alla normativa dell'Anagrafe degli Equidi di cui alla legge 200/2003, al D.M. 29/12/2009, al D.M. 26/09/2011;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VALUTATO che il termine del 31 ottobre può intendersi come ordinario rispetto all'acquisizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, della documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano;

RITENUTO, nel rispetto della normativa di riferimento, di poter accogliere l'istanza di cui l'ANACT si è resa portavoce, in considerazione della grave crisi che sta attraversando il settore;

ATTESO che una mera proroga, dal 31 ottobre al 30 novembre dell'anno di nascita del puledro, del termine per la presentazione, senza l'applicazione della penale di € 510,00, del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano, non costituisce per l'Ente inottemperanza alla normativa di riferimento;

VISTA la nota prot. n.867 del 10/10/2012 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

FERMO RESTANDO, tutto quanto sopra premesso, l'obbligo per gli allevatori di versare la penale di € 510,00 in caso di deposito della documentazione necessaria successivamente al termine del 30 novembre e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro nato nel 2012;

DETERMINA

di prorogare, eccezionalmente, dal 31 ottobre al 30 novembre 2012 il termine per il deposito del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) necessario, ai fini dell'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nel 2012, senza l'applicazione della sanzione amministrativa di € 510,00, modificando, secondo il testo di seguito indicato, la relativa causale della tabella "Cavalli Trotto" allegata alla determinazione n. 1207 del 31/12/2011: *"Registrazione puledro al Libro Genealogico: penale deposito tardivo della documentazione prevista (dopo il 30/11 ed entro il 31/12 dell'anno di nascita) € 510,00"*.

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta